

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Cosenza — Italia) — CCIAA di Cosenza/Grillo Star Srl Fallimento

(Causa C-443/09) ⁽¹⁾

(Direttiva 2008/7/CE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e) — Ambito di applicazione — Diritto annuale versato alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali)

(2012/C 165/02)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Ordinario di Cosenza

Parti

Ricorrente: CCIAA di Cosenza

Convenuta: Grillo Star Srl Fallimento

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Ordinario di Cosenza — Interpretazione degli articoli 5, lettera c), e 6, lettera e), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 46, pag. 11) — Imposizione di un diritto annuale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio locali — Determinazione forfettaria del diritto annuale — Nozione di «diritti di carattere remunerativo»

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le

società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di un'impresa.

⁽¹⁾ GU C 51 del 27.2.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 aprile 2012 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-141/10) ⁽¹⁾

[Inadempimento di uno Stato — Articoli 39_42 CE — Libera circolazione delle persone — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Rifiuto di versare determinate prestazioni — Lavoratori che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi — Ricevibilità del ricorso]

(2012/C 165/03)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Kreuzschitz e M. van Beek, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentante: C.M. Wissels, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e E. Silveira, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 3, paragrafo 1 e 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e degli articoli 45_48 TFUE — Rifiuto di versare determinate prestazioni a lavoratori provenienti da Stati membri dell'Unione europea che prestano attività lavorativa presso piattaforme petrolifere nei Paesi Bassi